



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.

Rif. prot. entrata nr. 254003/2022

Allegati:

Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 311 - Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, trasmesso, per le vie brevi, in data 14 novembre 2022.

Al riguardo, si trasmette **la relazione tecnica positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Relazione tecnica***Capo I- Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti****Art. 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)**

La disposizione prevede, al **comma 1** dell'articolo in esame, che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022– calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal predetto comma, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici bimestrali delle imprese energivore pari a circa 12,27 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale, stimato da ARERA per il quarto trimestre e tenuto conto anche della volatilità dei prezzi del periodo, si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nei mesi di ottobre e novembre 2022, pari a 6,012 miliardi di euro (6,012 miliardi di euro=12,27 milioni di MWh*490 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.154,29 milioni di euro per l'anno 2022 e 250,91 milioni di euro per l'anno 2023.

La disposizione prevede, al **comma 2**, che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un bimestre, pari a 3,150 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel, pari a 6,661 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici bimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume, in base a quanto comunicato da ARERA tenuto conto anche della volatilità dei prezzi del periodo, pari a 200 €/MWh.



Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.386,39 milioni di euro per l'anno 2022 e 277,94 milioni di euro per l'anno 2023.

La disposizione prevede, al **comma 3**, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili al predetto comma, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nei mesi di ottobre e novembre 2022 di circa 10,682 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici bimestrali delle imprese in esame pari a circa 21,8 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato da ARERA, per il quarto trimestre, pari a 490 euro/MWh, tenuto conto anche della volatilità dei prezzi del periodo (10,682 miliardi di euro=21,8 milioni di MWh*490 euro/MWh).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 30 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano effetti finanziari negativi pari a 2.870,30 milioni di euro per l'anno 2022 e 334,30 per l'anno 2023.

La disposizione prevede, inoltre, al **comma 4**, che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nei mesi di ottobre e novembre pari al 20% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,551 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nei mesi di ottobre e novembre 2022, pari a 3.279,67 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi ai mesi di ottobre e novembre delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si assume, in base a quanto comunicato da ARERA tenuto conto anche della volatilità dei prezzi del periodo, pari a 200 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito pari a 1.175,02 milioni di euro per l'anno 2022 e 136,85 milioni di euro per l'anno 2023.



La disposizione prevede, al **comma 5** che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale **sono riportati** il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Tale comma non determina effetti finanziari.

La disposizione prevede, al **comma 6**, che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale comma non determina effetti finanziari, poiché non incide sulle modalità di calcolo del beneficio spettante per la cui fruizione le risorse finanziarie sono prudenzialmente stanziare già nel 2022.

Si prevede, inoltre, al **comma 7**, che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.



322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale comma non determina effetti finanziari.

Il **comma 9** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda ai sensi dell'articolo 43.

Il **comma 10** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale comma non determina effetti finanziari.

Pertanto, gli effetti complessivi sono riassunti nella seguente tabella:

comma 1	2.154,29	250,91
comma 2	2.386,39	277,94
comma 3	2.870,30	334,30
comma 4	1.175,02	136,85
totale	8.586,00	1.000,00

In milioni di euro

Il **comma 11** prevede la proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, dei termini previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 6 del DL n. 115/2022-

La norma non comporta effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già stimati a legislazione vigente. Lo slittamento del termine di fruizione dal 31 dicembre al 31 marzo risponde all'esigenza di allineamento con i crediti di cui ai commi da 1 a 4. Tuttavia, tenuto conto della tempistica per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 11 si ritiene prudentiale scontare i relativi effetti interamente sull'esercizio 2022, considerando che l'eventuale slittamento all'esercizio 2023 dovrebbe riguardare una componente residuale, che può comunque considerarsi assorbita nelle stime relative ai citati commi.

Art. 2 (Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il **comma 1** prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.



Inoltre, la medesima disposizione prevede, al **comma 2**, che il contributo sia riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Con il **comma 3**, si prevede che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, che non si applichino i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che il predetto credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con il **comma 4**, si prevedono una serie di adempimenti da rispettare per poter usufruire del credito d'imposta in caso di cessione dello stesso e, con il **comma 6**, si stabilisce espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, si utilizzano i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo (in tale settore sono comprese le vendite di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento) e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.

Tabella 1

		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel quarto trimestre 2022	20%
Agricoltori	804.827.225	160.965.445

In euro

Tabella 2

		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel quarto trimestre 2022	20%
Veicoli da pesca	114.000.000	22.800.000

In euro

Pertanto, le disposizioni di cui trattasi determinano oneri finanziari stimati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022.

La disposizione, al comma 7, prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provveda ai sensi dell'articolo 43.

Infine, il **comma 8** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui alla presente disposizione, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Art. 3 (Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

Con riferimento alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, che rafforzano e potenziano il sostegno di cui alla misura ex articolo 15 DL 50/2022 (c.d. SupportItalia), l'intervento insiste finanziariamente sul plafond di impegni massimi assumibili dallo Stato previsto dall'articolo 1 del DL 23/2020 (c.d. DL Liquidità), fino a 200 miliardi di euro (di cui 30 miliardi di euro in favore delle PMI), e sul correlato stanziamento di 31 miliardi di euro a copertura della massima perdita attesa, di cui al combinato disposto ex articoli 14 del suddetto DL e 31 del DL 34/2020 (c.d. DL Rilancio). A tal riguardo si segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, al 30.06.22, risultano perfezionate garanzie per circa 29,4 miliardi di euro (di cui 1,4 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 25 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1.7 miliardi di euro per l'operatività di cui all'art. 35 del DL 34/2020 e della riserva di 3 miliardi di euro da ultimo prevista dall'articolo 8, comma 6, del DL 21/2022. L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi.

Con riferimento all'intervento di cui al comma 3, con il quale, al fine di sostenere il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, viene prevista la possibilità di accesso a condizioni agevolate al Fondo di Garanzia PMI, si rappresenta che considerata l'eccezionalità della misura, e quindi la sua vigenza temporale limitata, sulla base dei dati forniti dal Gestore non risultano necessari stanziamenti aggiuntivi a copertura, presentando il Fondo, al 31.08.22, risorse libere pari a circa 3.7 miliardi di euro e una disponibilità residua stimata, al 31.12.2022, pari a circa 2.5 miliardi di euro.

L'intervento di cui al comma 4 non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica data la riserva prevista, su apposita sezione speciale, a legislazione vigente, dall'articolo 8, comma 6, del DL 21/2022, e pari a 2 miliardi di euro, a valere sulla dotazione di cui all'articolo 1, comma 14, DL 23/2020. L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi.

Il comma 5 e il comma 6 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di norme meramente ordinarie, volte, da un lato, a semplificare la procedura di rilascio delle garanzie "Green new deal" da parte di SACE, ai sensi dell'articolo 64 del DL 76/2020 e, dall'altro, a precisare l'ambito del potenziale intervento dello strumento di garanzia di cui all'articolo 15 DL 50/2022.

Il comma 8 è volto a precisare che per gli interventi di cui ai precedenti commi non occorrono stanziamenti aggiuntivi in quanto agli stessi si farà, rispettivamente, fronte: i) per i commi 1, 2 e 4, a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sopra indicate; ii) per gli interventi di cui al comma 3, a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sopra indicate.

Dalla disposizione non discendono, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

La disposizione, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, prevede, a decorrere dal 18 al 31 ottobre 2022, *nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022*, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti, che vengono rideterminate *per il periodo dal 18 al 31 ottobre 2022* rispettivamente in



478,40 euro per 1000 litri, in 367,40 euro per 1000 litri, in 182,61 euro per 1000 chilogrammi e in zero euro per standard metro cubo *e a decorrere dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti, che vengono rideterminate rispettivamente in 478,40 euro per 1000 litri, in 367,40 euro per 1000 litri, in 182,61 euro per 1000 chilogrammi e in zero euro per standard metro cubo*, e, alla lettera b) del medesimo comma, stabilisce che l’IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia fissata, per il medesimo periodo, nella misura del 5 per cento. Inoltre, la disposizione, al **comma 2** del medesimo articolo, stabilisce che non trova applicazione l’aliquota di accisa sul c.d. “gasolio commerciale” di cui al numero 4-bis della Tabella A decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise – TUA), per il periodo di vigenza dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 *nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022*.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l’altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull’IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell’IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall’imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4%, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Si riporta, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 18 - 31 ottobre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-419,82	0,00	0,00	0,00
IVA	-62,35	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	41,77	-17,90	0,00
IRAP	0,00	10,09	-4,64	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	46,95	0,00	0,00
Totale	-482,17	98,81	-22,54	0,00

Importi in milioni di euro

Ed ancora, si riporta la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo dal 4 al 18 novembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

	2022	2023	2024	2025
--	-------------	-------------	-------------	-------------



Accisa	-394,58	0,00	0,00	0,00
IVA	-58,50	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	39,41	-16,89	0,00
IRAP	0,00	9,52	-4,37	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	50,30	0,00	0,00
Totale	-453,08	99,23	-21,26	0,00

Importi in milioni di euro

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1, lettera b), per il periodo 4 novembre-18 novembre, si rappresenta che gli effetti di gettito dell'IVA derivanti dalla variazione dell'aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di settembre 2022, che risulta pari a 3,151 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 3 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 15 giorni, pari a 44.303.259 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 15 giorni. Tale consumo è pari a 29.727.487 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 23.781.990 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti derivanti dalla proroga della riduzione delle aliquote IVA è pari a 71,35 milioni di euro e, pertanto, gli effetti derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 15 giorni, risultano pari, per l'anno 2022, a 12,13 milioni di euro.

Il **comma 3** del medesimo articolo prevede, sempre per il periodo indicato al comma 1, adempimenti specifici a carico degli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** stabilisce la sanzione per gli inadempimenti previsti dal decreto-legge in esame. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che prevedono, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a) della presente disposizione, e della riduzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) della medesima disposizione, il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio dell'andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applicano le suddette riduzioni. Tale garante si potrà avvalere della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell' articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell'art. 1-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il **comma 6** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 della norma in esame, valutati in 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 43.



Art. 5 (Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)**Commi 1-2**

Il **comma 1** è finalizzato ad incrementare le risorse recate dai precedenti decreti-legge n. 17/2022, n.50/2022 e n. 115/2022 in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia. Comporta un maggior onere per l'anno 2022 pari a 200 milioni di euro, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Commi 3-6

La disposizione è diretta a prevedere un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, ulteriori rispetto ai 200 milioni di euro già previsti dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 50/2022. Ciò al fine di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia sull'organizzazione degli Enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che in sede di monitoraggio dei conti del settore sanitario è emersa la necessità di integrare il finanziamento vigente. La disposizione prevede altresì, in analogia con quanto disposto dal citato articolo 40, comma 1, che alla ripartizione delle suddette risorse, da effettuarsi sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario corrente indistinto dell'anno 2022, accedano tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Dispone, infine, la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di concedere un contributo anche alle strutture private accreditate, a valere sui complessivi 1.600 milioni di euro, ricomprendendo quindi anche i 200 milioni di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 50/2022, di importo non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato alla struttura per l'anno 2022, previa rendicontazione da parte della medesima struttura dell'incremento sostenuto per le spese di gas ed energia e ferma restando la garanzia dell'equilibrio del servizio sanitario regionale.

Comma 6-bis. La norma consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di anticipare, per l'anno 2023, l'utilizzo della quota libera dell'avanzo risultante dal rendiconto 2022 approvato dalla Giunta, in attesa della parifica della Corte dei conti e della definitiva approvazione da parte del Consiglio, al fine di finanziare spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, fermo restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto autorizza solo un anticipo dell'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio 2023.

Comma 6-ter. La norma mira ad escludere per il 2022 dall'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 158 del TUEL i contributi erogati per fronteggiare l'emergenza Covid, nonché per far fronte alle maggiori spese per gas ed energia. Non determina effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

L'articolo 9, **comma 1**, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore del trasporto a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dei prodotti energetici. Alla luce del protrarsi della crisi energetica, si rende necessario estendere anche all'ultimo quadrimestre dell'anno 2022 il riconoscimento del citato contributo.



La disposizione, al **comma 1** prevede lo stanziamento di ulteriori **100 milioni** di euro per l'anno 2022 destinati al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 da determinare sulla base dei costi sostenuti all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Relativamente alla quantificazione di ulteriori **100 milioni** di euro per l'anno 2022, si rappresenta che il servizio di trasporto pubblico locale e regionale effettuato su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, è garantito attraverso un parco autobus costituito da 42.003 mezzi, di cui 37.715 a gasolio, benzina e bifuel, 3.6307 a metano e GPL. A tali veicoli si aggiungono metropolitane, tram, treni, funivie, funicolari e navi, per raggiungere un parco mezzi di oltre 49.000 mezzi.

Dall'analisi dei dati di bilancio delle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale è emerso che la voce B6 "Costi per materie prime" del conto economico è stimabile in circa il 10% del fatturato del settore del trasporto pubblico locale che è di circa 10 miliardi di euro.

Altresì, la componente delle materie prime che fa riferimento ai costi per carburanti (gasolio, metano, ecc.) utilizzati per la trazione, è stimabile in circa il 60% della voce B6 del conto economico, per una spesa mensile stimabile in circa 50 milioni di euro per un consumo medio di carburante di oltre 43,5 milioni di litri per i servizi su strada e ferroviario e 10 milioni di litri per i servizi marittimi e lacuali e una stima del maggior costo complessivo di circa 100 milioni di euro relativamente al quadrimestre settembre-dicembre 2022.

In relazione alle modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, nonché alle relative modalità di rendicontazione, il **comma 2** prevede che le stesse sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, entro il 31 ottobre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il **comma 3** specifica che le procedure di cui ai commi precedenti possono essere adottate anche per il riparto delle risorse stanziare per il secondo quadrimestre 2022 dall'art. 9 del decreto legge n. 115 del 2022.

Il **comma 4** prevede che le eventuali risorse destinate al terzo quadrimestre 2022 che dovessero residuare dopo il riparto di cui al comma 2, siano ad incremento della quota di risorse destinata alla corresponsione del contributo per il secondo quadrimestre.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria della disposizione, prevedendo che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport)

La disposizione si rende necessaria al fine di prevedere adeguati ristori ai gestori di impianti sportivi e piscine, siano essi associazioni o società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico. I costi per l'approvvigionamento energetico degli impianti hanno subito ingenti incrementi a seguito degli aumenti dei costi dell'energia, tali da rendere economicamente non sostenibile l'apertura degli impianti sportivi, in particolar modo per quelli natatori e quelli al chiuso. A tal fine viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Agli oneri, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.



Art. 8 (Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

La disposizione prevede l'istituzione di 2 Fondi destinati al riconoscimento, agli enti del terzo settore, di un contributo straordinario a fronte dei maggiori costi sostenuti a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia. Il contributo è calcolato, *rispettivamente, al comma 1 in proporzione all'incremento rispetto ai costi sostenuti nel terzo trimestre dell'anno 2021 e, al comma 2, in proporzione all'incremento rispetto ai costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2021.*

In particolare, il comma 1 istituisce un fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022 destinato *agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di transmigrazione, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità*, mentre al comma 2 è prevista l'istituzione di un analogo fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 destinato agli enti non ricompresi tra quelli individuati al comma 1.

Ai sensi del comma 3, *i criteri per l'accesso ai fondi*, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, *i criteri di quantificazione del contributo* nonché le procedure di controllo saranno definite con apposito dPCM. Si prevede altresì che le amministrazioni interessate si avvalgano, per le operazioni relative alla gestione dei fondi e all'erogazione dei contributi, di società in house previa stipula di apposite convenzioni i cui oneri, da definire nel dPCM di cui al comma 3, sono a carico dei medesimi fondi. Conseguentemente si prevede infine che le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati a tale società.

La disposizione comporta pertanto un onere complessivo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n.234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Art. 9 (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Si introducono forme di semplificazione amministrativa in relazione alle istanze di autorizzazione per la costruzione e realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 10 (Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della Giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno carattere abilitante e in quanto tali non risultano suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 reca, infatti, una mera semplificazione procedimentale riconoscendo al Ministero dell'interno *e al Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari che utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai*



medesimi Ministeri e uffici giudiziari, la possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui propri siti (direttamente o tramite affidamento in concessione).

Nello specifico, nell'ipotesi di utilizzo diretto gli oneri derivanti dall'installazione degli impianti potranno essere sostenuti con risorse già previste a legislazione vigente dai fondi pluriennali destinati alle finalità indicate al comma 1 ovvero con risorse comunque assegnate, anche in tempi successivi, al perseguimento dei medesimi obiettivi ovvero ancora, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previa intesa con il Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito degli investimenti di cui alla Missione 2.

Analogamente, in caso di affidamento in concessione a terzi dei beni in uso a componenti del Ministero dell'interno per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non si genererebbero maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 consente la costituzione di comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che, in considerazione dell'ampia rete di sedi capillarmente diffuse sul territorio può permettere importanti economie ed efficienze di gestione, con particolare riferimento al contenimento dei costi di realizzazione e di produzione dell'energia, nonché all'ottimizzazione dei costi del ciclo di vita, concentrandosi su un minor numero di impianti ed evitando costi aggiuntivi per l'acquisizione e gestione dei sistemi di accumulo.

La disposizione di cui al comma 3 ha carattere ordinamentale e risulta parimenti insuscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11 (Contributo per i costi delle forniture di energia e gas per cinema, sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi di cultura)

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 40 milioni di euro per il 2022.

La copertura è assicurata quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione **del Fondo di parte corrente** di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 43. Su entrambi i capitoli (1919 e 2062 del MiC) sono disponibili 15 milioni di euro per l'anno 2022 e l'utilizzo di dette risorse non pregiudica nessun pregresso impegno di spesa.

Art. 12 (Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti)

La disposizione prevede che il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sia incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 13 (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

Si dispone l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2022 del contributo per il funzionamento degli istituti paritari, di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, al fine di fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico, dovute all'eccezionale incremento del costo dell'energia,

Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 43.



Art. 14 (Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)

La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Art. 15 (Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

La disposizione prevede la concessione di un contributo una tantum per gli istituti di patronato, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

Nel 2021 ai patronati fanno capo 23 sedi centrali, 187 sedi regionali, 1709 sedi provinciali e 5744 sedi zonali, per un totale di 7.663 sedi. Considerando un contributo di 100 euro ciascuno si arriva ad una spesa complessiva di euro 766.300. Il limite di spesa, pari a 769.000 euro, permetterebbe anche di soddisfare eventuali aggiornamenti alla data del numero di sedi, la quale si stima potrà comunque essere nell'ordine massimo di 20 unità.

Agli oneri, nel limite di euro 769.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 16 (Procedure di prevenzione degli incendi)

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17 (Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)

La disposizione è finalizzata ad adeguare l'importo massimo dei finanziamenti garantibili gratuitamente da ISMEA ai nuovi limiti di intervento previsti dal primo emendamento al Quadro Temporaneo Ucraina adottato dalla Commissione Europea il 20 luglio 2022.

L'incremento dell'importo massimo concedibile offre la possibilità di ottenere maggiore liquidità alle PMI agricole e della pesca colpite dal rincaro dei costi delle materie prime, dei carburanti e dell'energia conseguenti agli eventi bellici in Ucraina.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Capo II - Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali**Art. 18 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)**

La disposizione prevede che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro da erogarsi una sola volta in corrispondenza della mensilità di competenza di novembre 2022. *Inoltre, è previsto che in capo ai dipendenti delle pubbliche*



amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti da NoiPA, non occorra la previa dichiarazione di non titolarità delle prestazioni di cui all'art. 19, commi 1 e 16, potendo la verifica avvenire mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze - NoiPA e l'INPS.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 6,7 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022.

A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 19 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

La disposizione prevede il riconoscimento dell'indennità una tantum di 150 euro per l'anno 2022 per le seguenti categorie di soggetti:

Commi da 1 a 7 - Pensionati

Residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e di reddito personale assoggettabile a IRPEF per l'anno 2021 non superiore a ventimila euro. Per tali soggetti l'INPS corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a cento euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS. L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 8,3 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022.

A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Commi da 8 a 16 - Altre categorie di soggetti

Comma 8. Ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32 comma 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS eroga nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,75 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 112,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Comma 9. Ai soggetti che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta dall'Inps un'indennità una tantum di 150 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 1,1 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 165 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 10. Ai soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,35 milioni di soggetti.



Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 52,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 11. L'Inps, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono *in corso* alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti *richiedenti* non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,23 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 34,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rispettivamente per i lavoratori di competenza l'INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

La medesima indennità è erogata *dalla società* Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni.

Comma 13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Comma 14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti con reddito dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per il 2021.

Comma 15. Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.

La numerosità di tali categorie di beneficiari (commi da 12 a 15) sono state complessivamente stimate in 0,638 milioni di soggetti con esclusione dei soggetti gestiti da Sport e salute che ammontano a 0,160 milioni

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2022 e in 95,7 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18, e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stimata in 0,8 milioni di soggetti.



Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2022.

Le indennità di 100 euro di cui ai commi da 9 a 15 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto-legge.

Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 20 (Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

La disposizione prevede che l'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2022, n. 91 sia incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 2,75 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni pari a 412,5 milioni di euro per il 2022 che costituisce limite di spesa.

A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 43.

In definitiva il complesso delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 riguarda un numero di beneficiari stimato in 21,778 milioni e comporta un onere complessivo valutato in 3.266,7 milioni di euro. Considerato quanto previsto dalla disposizione in esame si valuta un onere di 2.919 milioni di euro per l'anno 2022 e 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, come da prospetto di seguito riportato. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.



Stima dei soggetti beneficiari dell'indennità una-tantum di 150 euro e dei relativi oneri

Categoria di soggetti beneficiari	Numero soggetti	Spesa 2022 (mln euro)	Spesa 2023 (mln euro)
ART. 18 - Lavoratori dipendenti	6,7	1005	
ART. 19 - Pensionati e altre categorie di soggetti	12,328	1501,5	347,7
<i>di cui:</i>			
<i>- pensionati</i>	8,3	1245	
<i>- lavoratori domestici</i>	0,75	112,5	
<i>- percettori NASpl e Dis-coll</i>	1,1		165
<i>- percettori di disoccupazione agricola</i>	0,35		52,5
<i>- titolari di rapporti di collabor. coord. e continuativa</i>	0,23		34,5
<i>- beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73.</i>			
<i>- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.</i>	0,638		95,7
<i>- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.</i>			
<i>- beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge 17 maggio 2022.</i>			
<i>- nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza</i>	0,8	120	
<i>lavoratori sport e salute</i>	0,16	24	
ART. 20 - Lavoratori autonomi	2,75	412,5	
Totale beneficiari interessati	21,78	2.919,00	347,70



Art. 21 (Recupero delle prestazioni indebite)

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite *correlato* alle campagne di verifica reddituale relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 sia avviato entro il 31 dicembre 2023. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell'attuale stato di tale attività amministrativa.

Capo III – Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**Sezione I- Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambientale****Art. 22 (Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)**

Commi 1 e 2. La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, per la nomina dei Commissari ad acta di cui al comma 2 non è prevista la corresponsione di compensi.

Commi 3 e 4. Agli oneri previsti dalla norma in esame, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza dei Consorzi e dei Sistemi Autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di prevista istituzione, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota Mite del fondo speciale di parte corrente che presenta adeguate disponibilità (ai sensi della legge di bilancio 2022-2024, la quota del fondo speciale di parte corrente riservata al Mite ammonta a 26,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024) pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23 (Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici)

La disposizione apporta modifiche all'art. 57 del D.L. 76/2020 in materia di infrastrutture di ricarica elettrica.

In particolare:

- sono disciplinate le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di tali infrastrutture sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica;
- in relazione ai punti di prelievo di energia elettrica che alimentano le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici accessibili al pubblico, viene specificato che le misure tariffarie definite dall'ARERA sono quelle esclusivamente riferite alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.

La disposizione, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24 (Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione attribuisce ex lege a DRI d'Italia S.p.A. fino a 1 miliardo di euro per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto - direct reduced iron, attraverso l'esclusivo utilizzo di idrogeno verde, a valere sulle risorse complessivamente pari a 2 miliardi dell'investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate" della Missione 2, Componente 2 del PNRR.



Sezione II- Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di università

Art. 25 (Nuovi interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

La norma introduce un meccanismo di finanziamento pubblico degli interventi di messa a disposizione di nuovi posti letto in alloggi e residenze per studenti universitari. La copertura degli interventi è assicurata dalla istituzione di un apposito fondo, denominato “Fondo per l’housing universitario”, che si avvale delle risorse all’uopo stanziare dal PNRR. La misura si inserisce nel quadro degli investimenti del PNRR e ha l’obiettivo di aumentare la disponibilità di nuovi posti letto, da parte anche di soggetti privati, con l’obiettivo di triplicarli entro il 2026, inaugurando, in sostanza, un nuovo mercato di housing universitario.

La disposizione, inoltre, ai **commi dal 9 all’11** riconosce un regime fiscale di favore per le imprese che investono risorse nell’edilizia universitaria.

Più nel dettaglio, la misura di cui al comma 9 semplifica la realizzazione dell’intervento dal punto di vista fiscale in quanto esenta dalle imposte dirette il finanziamento erogato dallo stato e dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro gli atti relativi agli immobili che ne sono oggetto.

Il **comma 9, primo periodo**, prevede che le somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 10** dispone, inoltre, che gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione agli interventi ammessi al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall’imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura configura in entrambi i casi un rinuncia a maggior gettito ai fini IRPEF, IRES e IRAP, nonché ai fini dell’imposta di bollo e di registro, in quanto si tratta di nuovi atti, aventi ad oggetto gli immobili messi a disposizione degli studenti universitari, che vengono stipulati in ragione della norma agevolativa in parola.

Il **comma 9, secondo periodo**, prevede che, con decorrenza dall’anno di imposta 2024, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall’immobile.

Non avendo a disposizione specifiche informazioni sull’universo dei possibili immobili interessati dalla norma in parola, sulla base delle informazioni desunte da operatori del settore si ipotizza che la stessa possa interessare 60.000 posti letto distribuiti su 20.000 unità immobiliari (mediamente 3 posti letto per unità), nell’ambito di circa 1.000 edifici con una capienza media di circa 60 posti letto ognuno. Assumendo che il canone annuo, per locazione e servizi forniti al locatore, si attesti pari a circa 5.000 euro per unità si stima, con una aliquota IRES/IRPEF del 23% ed IRAP del 4%, una perdita di gettito annua, rispettivamente, pari a circa 9,2 milioni di euro (20.000 X 5.000 X 40% X 23%) e a circa 1,6 milioni di euro (20.000 X 5.000 X 40% X 4%).

Di cassa, considerando l’entrata in vigore nel 2024, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell’85%, l’andamento sarebbe il seguente:

	2024	2025	2026	dal 2027



IRES/IRPEF	0	-16,1	-9,2	-9,2
IRAP	0	-3,00	-1,6	-1,6
Totale	0	-19,1	-10,8	-10,8

in milioni di euro

La misura di cui al comma 10 rende l'investimento ulteriormente attrattivo in considerazione del fatto che oggetto dell'intervento sono immobili, generalmente, di grandi dimensioni.

Infine, la previsione di cui al comma 11 incentiva la prosecuzione dell'investimento nel lungo periodo, garantendo l'esenzione parziale dei ricavi.

Il comma 11 prevede che ai soggetti aggiudicatari delle procedure di assegnazione delle risorse di cui al comma 3 sia riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari all'importo versato a titolo di IMU in relazione agli immobili, o parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo.

La disposizione rinvia a un successivo decreto del MUR, di concerto con il MEF, per la definizione delle disposizioni attuative della misura anche al fine di rispettare a decorrere dall'anno 2024 il limite annuo di spesa previsto di 5 milioni di euro che rappresenta l'onere su base annua (dal 2024) della disposizione in esame

In relazione agli effetti di natura finanziaria si evidenzia che il MUR ha indicato un numero stimato di immobili pari a 1.000 per complessivi 60.000 posti letto; al momento non risulta possibile identificare puntualmente gli immobili potenzialmente beneficiari dell'agevolazione, atteso che ciò potrà avvenire all'esito delle procedure previste dal comma 3. Sulla base delle informazioni fornite per le vie brevi dal MUR, considerando la tempistica necessaria per l'attuazione delle disposizioni in esame, si ipotizza che il credito d'imposta in esame sia fruibile a decorrere dall'anno 2024.

Pertanto, la combinazione delle suddette misure fiscali agevolerà la realizzazione dell'obiettivo nelle tre fasi in cui si articola l'iniziativa economica: l'accesso al finanziamento; l'acquisizione dell'immobile; lo svolgimento dell'attività economica nel lungo periodo.

Le risorse del PNRR sulla misura in oggetto non sono orientate a coprire il minor gettito derivante dall'agevolazione fiscale ma servono ad incentivare la creazione di questo nuovo mercato in grado di fornire una nuova gamma di alloggi ad affitti accessibili. Pertanto, l'effetto dell'agevolazione è quello di convogliare nuovi investimenti nel mercato degli alloggi universitari, rispondendo all'esigenza di nuovi posti letto mediante la presentazione di progetti di investimento sostenibili e redditizi che altrimenti non avrebbero luogo.

Sezione III- Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione

Art. 26 (Misure per la riforma degli istituti tecnici)

L'articolo 1 reca disposizioni aventi carattere ordinamentale, individuando la cornice normativa necessaria a dare attuazione alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R1.1) nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Più in dettaglio, i **commi 1 e 2** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introducono disposizioni di natura ordinamentale volte alla revisione dell'assetto dei percorsi di istruzione tecnica, mediante l'adozione di uno o più regolamenti adottati, nei limiti delle risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre,



sono previste due clausole di invarianza specifiche per le lettere a) e d), riferite rispettivamente alla revisione dei profili dei curricula e alle attività formative destinate al personale docente.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede - con ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale - specifiche misure per il riconoscimento agli studenti che abbiano concluso il primo e il secondo biennio degli istituti tecnici i corrispondenti livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017.

I **commi 4 e 5** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevedono specifiche disposizioni di carattere procedurale per l'adozione e le eventuali modifiche dei regolamenti di riforma, nonché per la loro entrata in vigore.

Infine, il **comma 6** prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative contenute nell'articolo la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 27 (Misure per la riforma degli istituti professionali)

La disposizione novella il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, al fine di dare attuazione alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R1.1).

L'articolo in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché prevede disposizioni di carattere ordinamentale volte ad aggiornare tra i principi e le finalità della formazione professionale anche la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, legate al paradigma Industria 4.0 (comma 1, lettera a); introdurre, nell'ambito dell'identità della formazione professionale, anche la promozione e lo sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate da Industria 4.0 (comma 1, lettera b); prevedere linee guida di semplificazione del passaggio dagli Istituti professionali agli Iefp, e viceversa (comma 1, lettera c); prevedere, nell'ambito del Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, anche il riferimento alle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0 (comma 1, lettera d). Il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche provvedono all'aggiornamento del Progetto formativo individuale nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al comma 3, le misure di supporto allo sviluppo dei processi di internalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in materia di istruzione e formazione professionale sono attivate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 28 (Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)

La disposizione prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, nell'ambito della riforma dell'istruzione tecnica e professionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R1.1).

Più in dettaglio, i **commi da 1 a 5** introducono disposizioni di carattere ordinamentale volte a istituire l'Osservatorio, disciplinarne i compiti consultivi e propositivi, nonché la relativa composizione specificando che l'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero o semi esonero dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione. Inoltre, viene previsto un raccordo tra l'attività dell'Osservatorio e quella svolta dagli organismi della rete delle scuole professionali e dal Comitato nazionale ITS Academy. Infine, vengono demandate a un apposito decreto del Ministro



dell'istruzione la definizione delle regole di funzionamento dell'Osservatorio; la sua articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali; le forme di raccordo organico con Enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.

Il **comma 6** precisa l'invarianza finanziaria dell'articolo in esame, disponendo che l'attuazione dello stesso avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, è previsto che la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Sezione IV-Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Art. 29 (Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

Al fine accelerare l'attuazione dell'articolo 26, comma 7 e ss. del decreto legge 50 del 2022 la disposizione, in analogia a quanto previsto per gli enti locali nell'ambito della procedura prevista dal citato articolo 26, introduce anche per gli enti locali del piano complementare un meccanismo analogo, prevedendo un'assegnazione automatica agli enti di un incremento delle assegnazioni pari al 15% del valore attribuito. A differenza della norma già prevista, gli enti locali, possono, previa dimostrazione di un fabbisogno maggiore, accedere alla procedura ordinaria.

Il valore delle assegnazioni previsto è valutabile nell'ordine di 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 26 dl 50, nell'ambito della quota finalizzata al Piano complementare di cui al decreto legge 59 del 2021

La **norma non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica** in quanto si limita a finalizzare risorse già disponibili a legislazione vigente.

Art. 30 (Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

La disposizione è volta a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime e dell'energia con riferimento agli interventi del PNRR al fine di assicurarne l'attuazione nei termini previsti, ferme restando le norme già vigenti in materia tra le quali quelle relative al Fondo avvio opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto legge 50 del 2022.

A tale scopo si consente alle Amministrazioni titolari degli interventi PNRR, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di utilizzare risorse assegnate ma non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture relativi agli interventi del PNRR nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime e dell'energia.

La disposizione ha **natura ordinamentale** e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 31 (Realizzazione delle piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR da parte del Ministero dello sviluppo economico)

L'attuazione delle finalità previste dalla disposizione normativa comporta per la realizzazione delle diverse funzionalità garantite dalla piattaforma un onere pari a 1.500.000 euro per l'anno 2022 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 43.



L'onere complessivo è quantificato sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di piattaforme con analoghe funzionalità gestite dal MISE (e.g. piattaforma per la concessione dei contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022).

Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme, invece, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 32 (*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*)

La disposizione ha l'obiettivo di rafforzare il ricorso a procedure centralizzate ed aggregate per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori da parte delle stazioni appaltanti, in particolare degli enti locali, impegnate quali soggetti attuatori degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33 (*Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria*)

Con l'intervento normativo in esame si prevede di modificare alcune disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, al fine di costruire un processo organizzativo più celere ed efficiente per il reclutamento dei nuovi magistrati, che permetta di realizzare gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti giudiziari, in linea con i progetti di riforma sottoscritti nell'ambito del PNRR.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione in esame interviene, in via d'urgenza, sulle modalità di espletamento della prova scritta e sui requisiti per l'accesso alla magistratura, prevedendo un concorso al quale può accedere una platea più vasta senza aprioristici restringimenti, anticipando gli effetti determinati dall'attuazione dei principi di delega contenuti nell'articolo 4 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

In particolare, con l'intervento contenuto al **comma 1, lettera a)**, si introduce la possibilità di espletare la prova scritta attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici, secondo le modalità che saranno indicate in un apposito decreto del Ministro della giustizia, agevolando in tal modo tutte le operazioni di correzione degli elaborati consegnati per la prova scritta.

Per realizzare quanto disposto, si prevede di fornire un *tablet* a ciascun candidato per lo svolgimento della prova concorsuale scritta. Si stima che il numero dei candidati presenti al primo giorno delle prove scritte sia in via prudenziale non superiore a 8.000, considerando quali fattori incentivanti alla partecipazione il nuovo modello organizzativo della prova e il numero di posti messi a concorso rispetto ad una media di partecipanti al primo giorno che si attestava su circa 6.000 candidati, nonché il solo requisito della laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di un corso universitario non inferiore a quattro anni per l'accesso al concorso, previsto dall'intervento contenuto al punto 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame.



Si prevede quindi, di noleggiare annualmente un numero di *tablet* prudenzialmente superiore (n.10.000) rispetto a quello dei candidati sopra ipotizzati (n. 8.000) - **per garantire la pronta disponibilità di ulteriori dispositivi nei casi di malfunzionamenti o anomalie dei tablet assegnati ai candidati per l'espletamento delle prove** - ad un costo mensile pari a 4,27 euro in conformità alle condizioni previste dalla Convenzione Consip in materia di noleggio *tablet* per la pubblica amministrazione della durata di 24 mesi rinnovabili. Si precisa, altresì, che i *tablet* noleggiati per il concorso in esame potranno essere riutilizzati in altre procedure che interessano l'assunzione o la riqualificazione del personale del settore della giustizia o assegnati al personale in servizio, compresi gli addetti all'Ufficio per il processo.

Si prevede inoltre l'acquisto di 10.000 tastiere da collegare ai predetti *tablet* per agevolare la scrittura delle prove d'esame di cui si compone il concorso. Il costo previsto per ciascun dispositivo è pari a 30 euro IVA compresa, per un totale di 300.000 euro una tantum.

Per l'acquisto della licenza d'uso dei programmi relativi ai software di gestione del concorso si stima un costo complessivo una tantum di euro 200.000.

Si prevede, infine, un intervento iniziale di installazione/aggiornamento del sistema su tutti i 10.000 *tablet* ad una tariffa unitaria di 10 euro, comprensiva di IVA, mentre per l'assistenza tecnico-informatica si ipotizza di utilizzare 150 unità di personale tecnico specializzato con un intervento parametrato su tre giorni ad un costo pro-capite di 100 euro lordi.

Eventuali ulteriori esigenze di natura tecnico-informatica (schermature, strumenti di ricarica massiva, collegamenti in rete, ecc.) vengono forfettariamente stimate complessivamente in circa 200.000 euro all'anno.

Tali costi sono riportati nelle seguenti tabelle:

TABELLA 1 (costi strumentali)

Noleggio tablet e acquisto tastiere per tablet										
Costo complessivo noleggio tablet P.A.(12 mesi) - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	n. candidati ipotizzati presenti alla prova scritta concorso magistrato ordinario	Costo unitario mensile noleggio tablet P.A. - Convenzione Consip	Iva 22%	Costo unitario mensile tablet P.A. - (comprensivo di IVA)	Costo unitario (12 mesi) per noleggio tablet P.A. Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	€ 625.200,00	Acquisto Tastiere tablet	costo intervento unitario (comprensivo di IVA)	N. tablet	€ 300.000,00
	10.000	€ 4,27	€ 0,94	€ 5,21	€ 62,52			€ 30,00	10.000	

TABELLA 2 (costi assistenza e licenze d'uso)



Software - Assistenza- Altre spese tecnico informatiche										
Licenza d'uso per software	€ 200.000,00	Intervento installazione sistema programma	costo intervento unitario (comprensivo di IVA)	N. tablet	€ 100.000,00	Assistenza tecnico-informatica	Unità di personale	N. giorni di assistenza	Costo giornaliero assistenza	€ 45.000,00
			€ 10,00	10.000			150	3	100	

Il costo complessivo per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lett. a) è quantificato in via prudenziale in euro **1.470.200,00 per l'anno 2023 e in euro 970.200,00 a decorrere dall'anno 2024**, cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

Di seguito si riporta in maniera esemplificativa il prospetto riepilogativo dei costi prudenzialmente stimati:

ONERI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA PER L' ACCESSO IN MAGISTRATURA CON MODALITA' INFORMATICHE						
Costo complessivo noleggio tablet P.A.(12 mesi) - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)	Acquisto tastiere tablet	Licenza d'uso per software	Intervento installazione sistema programma	Assistenza tecnico-informatica	Eventuali spese tecniche -informatiche	Onere complessivo (anno 2023)
€ 625.200	€ 300.000	€ 200.000	€ 100.000	€ 45.000	€ 200.000	€ 1.470.200,00
Costo complessivo noleggio tablet P.A.(12 mesi) - Convenzione Consip (comprensivo di IVA)			Intervento installazione sistema programma	Assistenza tecnico-informatica	Eventuali spese tecniche -informatiche	Onere complessivo annuo dal 2024
€ 625.200			€ 100.000	€ 45.000	€ 200.000	€ 970.200,00

Come sopra accennato, la presente disposizione al **comma 1, punto 1 lett. b)**, con la sostituzione della lettera h) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevede che per l'accesso al concorso sia sufficiente il solo requisito della laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di un corso universitario non inferiore a quattro anni.



Con l'intervento contenuto al **comma 1, punto 2 della lettera b)**, vengono soppresse le lettere i) ed l) del predetto decreto legislativo 160/2006 eliminando, in coerenza con la modifica precedente, i requisiti attuali della seconda laurea e del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito in un termine non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162.

Al **comma 2**, comunque, si conferma la validità della legittimazione alla partecipazione al concorso di coloro che sono in possesso, attualmente, dei requisiti modificati e/o abrogati con la disposizione di cui al comma 1.

Con riferimento agli oneri complessivi rilevati dai competenti uffici di questa amministrazione per l'organizzazione del concorso in magistratura, espletato con le modalità ordinarie e non attraverso le norme speciali previste per l'emergenza Covid, oltre alle spese già quantificate per lo svolgimento delle prove con modalità informatica, si rappresenta che gli stessi possono essere quantificati **in euro 1.066.500,00**, secondo quanto riportato nel prospetto che segue:

Prospetto dei costi per l'organizzazione del concorso per l'accesso in magistratura		
Voci di costo organizzazione- gestione concorso per l'accesso in magistratura	Importi (concorso ordinario legislazione vigente)	Capitoli di bilancio
Locali sede scritti	560.000,00	1461 pg 7
Commissioni + personale Ministero sorveglianza	318.000,00	1461 pg 7
carta e stampati e cancelleria	55.000,00	1461 pg 14
Facchinaggio	120.000,00	1461 pg 14
Schermatura elettronica	13.500,00	1461 pg 14
Totale costi complessivi	1.066.500,00	

La copertura degli stessi è assicurata ordinariamente dalle risorse di bilancio del Ministero della giustizia, in particolare:

- quanto a euro 878.000 sul capitolo 1461 p.g. 7 “Funzionamento concorso magistratura”, che prevede uno stanziamento di euro 878.069,00 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024;
- quanto a euro 188.500 sul capitolo 1461 p.g. 14 “Spese per acquisto di cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti”, che prevede uno stanziamento di euro 1.265.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

In particolare, l'ordinario stanziamento del capitolo 1461 pg. 7, può essere incrementato con la riassegnazione delle entrate relative agli ulteriori contributi dovuti per il previsto aumento delle domande di partecipazione al concorso in magistratura in attuazione delle presenti disposizioni. Il citato contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 pro-capite con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2014, che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso.

Al fine di effettuare una stima seppur di massima dei maggiori oneri per l'organizzazione del concorso connessi al possibile ampliamento della platea di partecipanti per effetto del presente intervento normativo, occorre valutare una serie di elementi che condizionano la spesa complessiva dell'organizzazione e della gestione del suddetto concorso. Sulla base dei dati forniti dalla



Direzione generale magistrati di questa amministrazione occorre constatare il netto divario fra il numero di domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati e il numero di candidati presenti al primo giorno della prova scritta, come evidenziato dalla tabella sottostante relativa ai concorsi per magistrato ordinario banditi nel periodo 2009-2019:

Presenti 1° giorno	Domande di partecipazione		
4.822	26.235		
4.180	22.605		
4.292	19.339		
6.821	20.501		
5.852	16.136		
5.991	16.144		
6.060	17.111		
5.697	15.020		
6.686	15.368		
5.817	13.283		
56.218	181.742	5.622	18.174

La serie storica dei dati del periodo 2009-2019 evidenzia un trend negativo del numero di domande presentate per la partecipazione al concorso in magistratura ordinaria, mentre indica un andamento quasi costante delle presenze al primo giorno delle prove scritte.

Con riferimento al triennio 2017/2019 le domande di partecipazione al concorso sono state pari a una media annuale di 14.557, come si evince dal prospetto successivo:

Anno	Domande di partecipazione al concorso in magistratura	Media del triennio (2017-2019)



2017	15.020	
2018	15.368	
2019	13.283	
Totale domande	43.671	14.557

Pertanto, seguendo una prassi ormai consolidata negli anni, anche in coerenza con i dati raccolti dall'ufficio della Direzione magistrati competente per l'attività di organizzazione e svolgimento del concorso in magistratura, si può ipotizzare un ampliamento massimo del 20% sia delle domande di ammissione (pari in media a circa 14.557) sia del numero di partecipanti alle prove scritte (ultimo dato per il concorso 2022 in via di svolgimento è stato pari a 6.523) con una stima massima di presenti alle prove scritte dei prossimi concorsi di 8.000 candidati per ciascuna procedura.

Ipotizzando quindi un incremento del 20% delle domande di partecipazione al concorso pari a 2.911 (20% di 14.557) e un conseguente incremento dei costi del concorso nella misura indicata nell'allegato prospetto (da 1.066.500 euro a 1.203.600 euro) si può assicurare che i maggiori costi derivanti dall'ampliamento della platea dei partecipanti (+ 137.100 euro) potranno essere ampiamente coperti dal maggior gettito di entrate derivante dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura di euro 50 pro-capite (+ 145.550 euro) del maggior numero di candidati.

Stima dei costi per l'organizzazione del concorso per l'accesso in magistratura con ampliamento platea partecipanti						
Voci di costo organizzazione- gestione concorso per l'accesso in magistratura	Importi (concorso ordinario legislazione vigente)	Incremento delle spese dovuto all'intervento normativo in esame	Importo complessivo concorso	Contributo di partecipazione al concorso	Incremento del 20% domande partecipazione	Totale maggiore gettito stimato per incremento partecipanti 20%
Locali sede scritti	560.000,00	56.000,00	616.000,00	50	2911	145.550,00
Commissioni + personale Ministero sorveglianza	318.000,00	63.600,00	381.600,00			
carta e stampati e cancelleria	55.000,00	5.500,00	60.500,00			
Facchinaggio	120.000,00	12.000,00	132.000,00			
Schermatura elettronica	13.500,00	-	13.500,00			
			-			
Totale costi complessivi	1.066.500,00	137.100,00	1.203.600,00			

Come già rappresentato, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lett. a) che prevedono la possibilità di utilizzare modalità informatiche per le prove scritte del concorso, si prevede al comma 6 una specifica autorizzazione di spesa di euro **1.470.200,00 per l'anno 2023 e in euro 970.200,00 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le occorrenti disponibilità finanziarie e il cui utilizzo non pregiudica gli interventi di spesa già programmati dall'amministrazione giudiziaria.**

Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto apportano modifiche di natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, neppure indiretti,



rappresentando sul punto che, l'autorizzazione alla limitazione dell'attività didattica collegata alle prove del concorso sopraindicato, concessa a discrezione di ciascun Ateneo ai professori universitari alla luce della rispettiva programmazione formativa annuale, va collocata tra le casistiche per le quali, di volta in volta, vengono presentate richieste di svolgimento di attività e compiti extraistituzionali, e, pertanto l'intervento, non appare suscettibile di determinare fabbisogni aggiuntivi di organico per le amministrazioni di origine, né l'adozione di particolari misure organizzative.

Ai relativi adempimenti si potrà, pertanto, provvedere senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 34 (Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

La somma, di 28 milioni di euro, è stata quantificata secondo i seguenti criteri.

Alla data del 15 settembre 2022 sono pervenute all'Agenzia per la Coesione Territoriale (per il tramite della Piattaforma all'uopo predisposta) n. 1.907 domande di finanziamento, di cui n. 966 da parte di Farmacie rurali localizzate al di fuori delle aree interne, per un importo richiesto pari a euro 20.469.126,00, di cui euro 4.143.659,00 per farmacie ricadenti nella macro-area del Mezzogiorno e euro 16.325.467,00 per farmacie ricadenti nella macro-area del Centro-Nord.

Sulla base del trend delle domande di finanziamento ricevute al 15 settembre 2022, che presentano una media di circa 9,94% su base bisettimanale (cfr. tabella n.2 - Trend di crescita delle domande), si stima che l'importo delle domande potrebbe aumentare, al 30/09/2022, (data di scadenza dell'Avviso) di ulteriori 3 milioni di euro, per un importo complessivo pari a euro 23.473.993,70.

A tale somma è stato aggiunto un ulteriore importo di circa 5 milioni di euro - per un totale complessivo di risorse pari a 28 milioni di euro - in dell'eventuale incremento di domande che ragionevolmente potrebbero registrarsi in prossimità della data di scadenza prevista dal bando.

- Tabella 1 – Domande presentate da farmacie localizzate fuori dalle Aree Interne 21-27 (al 15/09/2022)-

Farmacie rurali Aggiornamento al 15/09/2022							
Domande inviate (tramite Piattaforma)							
Macro Area	Numero domande	Importo richiesto	Di cui				
			Num. domande Aree Interne 21-27	Importo Aree Interne 21-27	No Aree Interne Num. Domande	No Aree Interne Importo	Importo stimato al 30/09/2022 (trend di crescita 9,94%)
Mezzogiorno	624	13.208.135,00	438	9.064.476,00	186	4.143.659,00	
Centro-Nord	1.262	25.615.383,00	482	9.289.916,00	780	16.325.467,00	
Totali	1.886	38.823.518,00	920	18.354.392,00	966	20.469.126,00	23.473.993,70

Tabella 2 – Trend di crescita delle domande presentate da farmacie localizzate fuori dalle aree interne dal 01/06/2022 al 15/09/2022



TREND DI CRESCITA DOMANDE FUORI AREE INTERNE			
Data	N.domande	Importo	Trend di crescita
01/06/2022	523	11.146.734,00	-
15/06/2022	648	13.929.276,00	24,96%
30/06/2022	913	19.365.398,00	39,03%
15/07/2022	931	19.729.432,00	1,88%
31/07/2022	945	19.970.501,00	1,22%
15/08/2022	948	20.013.996,00	0,22%
31/08/2022	958	20.277.393,00	1,32%
15/09/2022	966	20.469.126,00	0,95%
Incremento medio			9,94%
Proiezione con incremento medio (9,94%)			% Incremento medio
30/09/2022		23.473.993,70	9,94%

L'onere recato dalla disposizione è posto a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, e ammonta a 28 milioni di euro. Il Fondo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 reca le occorrenti disponibilità, fermo restando che la misura sarà attuata dall'Agenzia per la coesione territoriale compatibilmente con le disponibilità di cassa annuali del suddetto Fondo.

Articolo 34-bis. (Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR)

La norma prevede che al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 decreto legislativo n. 267/2000, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti). La disposizione, che assume natura ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Capo IV - Ulteriori disposizioni urgenti

Art. 35 (Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)

La disposizione, nella parte in cui prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di rilasciare la garanzia dello Stato al fine della partecipazione al nuovo programma di Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, comporta potenziali oneri a carico della finanza pubblica stimati in un ammontare massimo pari a fino 700.000.000,00 euro per l'anno 2022. Tale importo deriva dall'applicazione del parametro RNL, utilizzato a livello europeo per l'individuazione della quota di contributo di spettanza di ciascuno Stato Membro, al volume di assistenza finanziaria indicato in 9 miliardi di euro, di cui 1 miliardo già approvato con Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2022. Considerato il suddetto impegno complessivo, nel caso di erogazione dell'intero importo sotto forma di prestiti, gli Stati membri verrebbero chiamati a garantirne complessivamente il 61%, ovvero circa 5,5 miliardi di euro, ciascuno quota parte in base al suddetto RNL, per l'Italia pari a circa il 12,25%. Agli oneri derivanti dal presente intervento, quantificati in 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la cui giacenza, al 15 settembre 2022, è pari a 1.740.510.000,19 di euro.



Articolo 35-bis. *(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione)*

La disposizione in oggetto che prevede, in via eccezionale, la possibilità di accesso alle condizioni agevolate di garanzia nella percentuale massima dell'80%, anche ai casi in cui il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media dell' Interest Rate Swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente (tasso riportato sulla pagina EURSFIXA= del circuito Refinitiv), calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media dell' Interest Rate Swap a 10 anni pubblicato ufficialmente (tasso riportato sulla pagina EURSFIXA= del circuito Refinitiv) del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La neutralità finanziaria della proposta dipende dalla circostanza che la garanzia copre la sola quota capitale e non la parte interessi. In particolare, la metodologia utilizzata per l'accantonamento a copertura dell'esposizioni assunta è stabilita direttamente dalla legge e prevede, per le garanzie all'80%, l'applicazione della percentuale dell'8% sull'importo medio finanziato. Per completezza di informazione, per le garanzie al 50% la suddetta percentuale è pari al 6.5%. Ne consegue che la proposta in oggetto, riguardando la sola componente del tasso di mercato e non essendo in alcun modo correlata al merito creditizio dei beneficiari, non ha impatti sul calcolo degli accantonamenti effettuati dal Gestore (Consap S.p.A) e non genera quindi impatti in termini di fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto a quello stimato nelle previsioni di bilancio per l'anno 2022.

Art. 36 (Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

La disposizione incrementa di 15 milioni di euro lo stanziamento previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 36 del 2022, in favore dei centri di assistenza fiscale, per far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. La disposizione comporta un onere di 15 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 37 (Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi)

La disposizione reca modifiche alle disposizioni di cui ai commi 277 e ss. della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di cessazione dell'attività produttiva.

Il menzionato comma 227 stabilisce che i datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, con minimo 50 licenziamenti, sono tenuti a dare comunicazione per iscritto dell'avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANPAL. La lettera a) della disposizione aumenta da 90 a 180 giorni il termine dilatorio tra la suddetta comunicazione e l'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della. 233 del 1991, pena la nullità dei licenziamenti.

La lettera b) aumenta da 30 a 120 giorni-decorrenti dalla presentazione del piano elaborato per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura - il termine entro cui il piano medesimo deve essere discusso con le rappresentanze sindacali.

La lettera c) sostituisce il vigente comma 235, prevedendo che in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui



all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 innalzato del 500 per cento e che, in caso di sottoscrizione del piano, il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

La lettera d), conseguentemente, sopprime il comma 236, il quale nella vigente normativa disciplina l'ipotesi di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale.

La lettera e) introduce il comma 237-bis, il quale fa salve le condizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva.

È prevista una disposizione transitoria per le procedure già avviate, stabilendo che, ove sia già stata effettuata la comunicazione di cui al comma 224, la procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 non può essere comunque avviata prima che siano decorsi almeno 180 giorni dalla comunicazione medesima.

La disposizione disciplina aspetti procedurali e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

La disposizione rinvia al 31 ottobre 2023 (rispetto all'originario termine del 31 ottobre 2022) il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati crediti per un importo pari a quasi 15 milioni di euro dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in un'unica soluzione (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 195 milioni (corrispondenti a 210 milioni di euro stimati dalla norma originaria meno i 15 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate di pari importo, ciascuna da 65 milioni di euro, da versare nel 2023 nel 2024 e nel 2025. Si evidenzia che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025
<i>Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in unica soluzione</i>	15	0	0	0
<i>Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale</i>	0	65	65	65
<i>Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria (70 milioni in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024)</i>	-55	-5	-5	65



Dati in milioni di euro

L'estensione della procedura di certificazione di cui all'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, comporta un potenziale incremento delle certificazioni che si prevede possano essere richieste dalle imprese. Al momento, tuttavia, non è possibile stimarne il numero e quindi si ritiene che, in sede di prima applicazione, non occorra procedere al reclutamento di ulteriore personale per l'espletamento delle attività di controllo.

Agli oneri complessivi derivanti dalla disposizione, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*
- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*
- c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.*

Art. 39 (Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

La disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

ART. 40 (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

La disposizione interviene esclusivamente sulle semplificazioni in materia di posa in opera di strutture amovibili funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, prorogando solo il comma 5 dell'art. 9-ter del D. L. n. 137 del 2020 e non anche il comma 2 dello stesso articolo che invece riguarda l'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP), di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, dovuto per le medesime strutture.

Per cui non si verifica alcuna contrazione del gettito del canone a carico degli Enti locali interessati e conseguentemente non sussistono oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis. La disposizione non necessita dello stanziamento di nuove risorse e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che saranno utilizzate le attuali disponibilità del Fondo 394/81 e della connessa quota di risorse del fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto.

Alla data del 30 settembre 2022, considerate le operazioni in fase di istruttoria, le disponibilità del Fondo 394/81 ammontavano a circa euro 2.400 milioni e le disponibilità della quota di risorse del fondo promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto ammontavano a circa euro 760 milioni.

Le 1.361 domande di finanziamento riferite alla Sub-Misura "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST" (M1.C2.I5) a valere sul PNRR determinano un potenziale assorbimento di risorse che potrebbe giungere fino a circa euro 700 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo 394/81 e fino a circa euro 180 milioni a valere sulle disponibilità della quota di risorse del fondo promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.



Art. 41 (Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C(2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

L'articolato normativo reca disposizioni in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. In particolare, la proposta normativa, nell'apportare le necessarie modificazioni all'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, prevede, con riferimento ai nuovi articoli da 6-ter a 6-octies, l'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui agli articoli 4 e 6 del richiamato decreto-legge n. 457 del 1997, anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo ovvero ad una serie di attività assimilate a queste ultime. Per quanto concerne più specificatamente gli aspetti di natura fiscale, si tratta di estendere alle predette imprese le agevolazioni fiscali riconducibili all'articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997, concernenti il credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (comma 1) e la concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte al registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF o all'IRES (comma 2).

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'estensione delle predette agevolazioni, sono state prese in considerazione:

1. l'analisi condotta dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha valutato:

- come improbabile l'impatto sulle imprese armatoriali stabilite nel Paese già fruitrici delle agevolazioni, in termini di incremento della flotta e del personale di bordo;
- altrettanto poco probabile l'attrattiva verso l'Italia di compagnie stabilite in altri Paesi della Unione Europea, dal momento che gran parte delle compagnie analizzate già gode nei rispettivi paesi di stabilimento di regimi di aiuto vantaggiosi e che poco differiscono dal modello italiano.

2. la possibilità che imprese armatrici con sede legale o stabile organizzazione in Italia ed attualmente non beneficiarie delle agevolazioni in oggetto, rientrino nella platea dei soggetti interessati in base alla nuova normativa; per la valutazione degli effetti della norma in questa ipotesi, sono stati utilizzati i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali (Redditi 2020 e Certificazioni Uniche) relative al periodo di imposta 2019, presentate da tutte le Società di Capitali, le Società di Persone e le Persone fisiche che dichiarano di operare nell'ambito dei codici di attività Ateco 50.10.00 (trasporto marittimo e costiero di passeggeri) e 50.20.00 (trasporto marittimo e costiero di merci), che non hanno usufruito delle agevolazioni accordate per l'iscrizione al Registro Internazionale e che non aderiscono alla Tonnage Tax.

Per quanto riguarda il punto 1, dalle argomentazioni riportate si deduce una assenza di effetti finanziari.

Per la stima degli effetti relativi al punto 2, si è prudenzialmente ipotizzato che il 10% dei soggetti potenzialmente interessati abbia i requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni in oggetto. Per la valutazione degli effetti sul reddito di cui al comma 2, è stata rilevata l'imposta dichiarata ai fini IRES ed IRPEF dai soggetti che operano nei settori individuati e che non fruiscono delle agevolazioni per l'iscrizione al Registro Internazionale e non aderiscono alla Tonnage Tax, pari complessivamente a circa 20 milioni di euro. Per tali imposte, tenuto conto che l'agevolazione consiste nell'abbattimento dell'80% del reddito imponibile su cui applicare le aliquote vigenti, si



stima una perdita di gettito nell'ordine di 1,6 milioni di euro su base annua (20 milioni di euro x 10% x 80%). Per quanto riguarda il credito d'imposta a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative alle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, di cui al comma 1, sono state esaminate le Certificazioni Uniche rilasciate da tutte le Società di Capitali, le Società di Persone e le Persone fisiche che operano nei settori individuati e che non hanno usufruito di tale agevolazione. Le ritenute complessivamente operate da parte dei soggetti così identificati ammontano a circa 100 milioni di euro. Mantenendo la ipotesi prudenziale che il 10% dei soggetti abbia i requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni, si stima che la perdita di gettito derivante dall'utilizzo di tale credito sia di circa 10 milioni di euro.

Premesso quanto sopra, si valuta, pertanto, una perdita di gettito complessiva, per competenza, pari a 11,6 milioni di euro. Gli effetti finanziari per cassa sono i seguenti (in milioni di euro):

	2022	2023	Dal 2024
<i>IRES/IRPEF</i>	0,0	-2,8	-1,6
<i>CREDITO D'IMPOSTA</i>	-10,0	-10,0	-10,0
TOTALE	-10,0	-12,8	-11,6

In merito alla disposizione che prevede che, per l'accesso ai benefici, le navi sono annotate in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (comma 1, lettera b), capoverso ART. 6-ter), si precisa che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori spese per la finanza pubblica. L'elenco in questione, infatti, si concretizza in una mera ricognizione delle navi iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel registro internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997. Ottenuta detta autorizzazione, le imprese di navigazione dovranno avanzare istanza per l'annotazione nell'elenco, annotazione che non comporterà alcuna attività amministrativa ulteriore rispetto a quella già prevista (il rilascio l'autorizzazione medesima). Pertanto detta attività, in considerazione dell'esiguo impegno richiesto, può essere svolta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Avuto invece riguardo ai possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione degli sgravi contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, si evidenzia che sulla base dei dati relativi alle compagnie di navigazione dei vari settori del trasporto marittimo forniti, si può affermare che la possibilità che alcuni operatori di navigazione stranieri possano stabilirsi in Italia allo scopo di beneficiare della misura di Aiuto, non sia ragionevolmente ipotizzabile. Sul punto si evidenzia che sono stati utilizzati i benefici che le imprese europee già utilizzano a fronte di regime di aiuto vigenti nei rispettivi Paesi dell'Unione ove tali imprese sono stabilite. Da tale analisi è risultato che gran parte delle compagnie analizzate già gode nei loro rispettivi Paesi di regimi di aiuto vantaggiosi assimilabili al modello italiano. In ragione della scarsa attrattività di una eventuale delocalizzazione nel nostro paese, è possibile ipotizzare che tali imprese non abbiano un concreto interesse a trasferire l'attività nel territorio nazionale.

Tuttavia, è altrettanto importante fare presente che qualora tali operatori si stanziassero in Italia, la ricaduta sul sistema italiano non sarebbe considerevole dato il numero ridotto di marittimi eleggibili a bordo di queste unità. Al riguardo peraltro corre l'obbligo di segnalare le limitazioni ai benefici previste dalla decisione C(2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea, previste dalle disposizioni sopra richiamate, introducono nuove limitazioni all'accesso ovvero all'applicazione dei benefici. Queste risultano principalmente connesse a:

- a) l'introduzione di limitazioni all'applicazione dei benefici IRES ed IRAP per la locazione a scafo nudo;
- b) l'introduzione di limiti all'applicazione dei benefici alle attività di rimorchio e dragaggio;



c) l'introduzione del requisito della stabile organizzazione anche per gli armatori unionali, anche nel caso di fruizione dei benefici per le navi iscritte nel registro internazionale italiano.

L'impatto legato a tali limitazioni gioca chiaramente con segno contrario alle componenti fin qui evidenziate, seppure una ragionevole quantificazione dell'effetto non risulti possibile per l'incertezza legata alle decisioni degli operatori in conseguenza delle nuove limitazioni, se nel senso della perdita del beneficio ovvero della modifica del modello di business. Nel caso in cui l'attuale beneficiario decida di non modificare il suo modello di business, l'introduzione delle limitazioni porterà alla perdita del beneficio rispetto a quello attualmente concesso, mentre nel caso in cui l'attuale fruitore del beneficio decida di modificare il suo modello di business, l'introduzione delle limitazioni, seppure neutra rispetto all'entità del beneficio, può risultare indirettamente rilevante in termini di entità del PIL di riferimento, in quanto la modifica del modello di business ne determina generalmente un incremento. In conclusione, quanto emerge da detta analisi è che il costo indotto dall'estensione alle navi registrate nell'UE/SEE dei benefici già previsti dal decreto-legge n. 457 del 1997 alle imprese registrate o stabilite in Italia, non andrebbe ad alterare l'attuale equilibrio del sistema.

Tuttavia, dovendo procedere ad una stima prudenziale degli oneri contributivi, si rappresenta che il numero dei lavoratori delle imprese di navigazione con stabile organizzazione nel territorio italiano che attualmente non godono dei benefici di cui al registro internazionale è stimabile in 5.200 unità. L'onere medio a titolo di sgravio contributivo è quantificabile in circa 1.200 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel registro internazionale (casuale R900 con CA 9F). Tale onere medio di 1.200 euro, corrispondente a complessivi euro 14.400 annuali, rappresenta il corrispondente onere, dovuto agli sgravi contributivi per effetto della norma in esame, calcolato sulla retribuzione media annua complessiva, comprensiva della tredicesima mensilità, per tale tipologia di lavoratori. Tali valori sono desumibili dai dati forniti dall'INPS e riconducibili alla sopra richiamata causale R900 con CA 9F.

Per quanto precede, mantenendo la medesima ipotesi prudenziale utilizzata per il calcolo degli sgravi fiscali (analogamente a quanto precisato nella relazione tecnica dell'articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), pari al 10% dei lavoratori, ne deriva che l'onere relativo all'agevolazione contributiva in esame ammonterebbe a circa 7,5 milioni di euro annui e, per l'anno in corso, in euro 4,5 milioni di euro.

Conclusivamente, agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 6-ter a 6 septies, valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il **comma 3**, nell'apportare delle modifiche al codice della nautica da diporto in ordine alla disciplina della figura dell'istruttore professionale di vela, reca disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 42 (Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

La disposizione è volta a prevedere che i proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis del d.l. 4 del 2022 siano versati dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3,739 miliardi di euro.



Inoltre viene previsto che eventuali maggiori entrate rispetto al predetto importo siano riassegnate, con uno o più dpcm, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF per essere destinate prioritariamente alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1 in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e, per l'eventuale quota eccedente, a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

L'articolo 15-bis del DL 4/22 prevede che dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 (termine esteso al 30/06/2023 dal d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) il GSE applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti di potenza superiore a 20 kW:

- a) fotovoltaici ammessi a beneficiare di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, cioè degli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- b) alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010 (ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l'energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15-bis del predetto d.l. n.4/2022, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al Produttore l'importo (nel seguito, anche "gettito") corrispondente alla differenza tra:

- a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato nella tabella (allegato I-bis al d.l.n.4)

Centro nord	Centro Sud	Nord	Sardegna	Sicilia	Sud
[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]	[€/MWh]
58	57	58	61	75	56

Prezzi di riferimento definiti dal d.l. 4/2022

- b) un prezzo di mercato pari al prezzo zonale orario di mercato dell'energia ovvero, per i contratti di cessione che non rispettano le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 15-bis, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

Ai fini della quantificazione del gettito, per ciascun impianto sono stati utilizzati i valori e i prezzi di mercato dell'energia a consuntivo, ove disponibili; diversamente, tali valori sono stati stimati tramite dei modelli di calcolo basati sulle assunzioni di seguito riportate.

I valori di energia per il periodo febbraio – giugno 2022 sono dati orari (per ogni singolo impianto) già nella disponibilità del GSE, acquisiti dai distributori o da Terna.

Per il periodo luglio – dicembre 2022, si è assunto, sempre per ogni singolo impianto, il dato di ore equivalenti di produzione rilevato nel medesimo periodo del 2021, tenendo conto, per i valori di energia idroelettrica, della riduzione registrata nel primo semestre dell'anno 2022 rispetto all'anno precedente.

Con particolare riferimento al meccanismo dello Scambio sul Posto, i quantitativi di energia interessati dalla norma sono stati stimati considerando le eccedenze registrate nel 2021.

<i>Meccanismo di ritiro</i>	<i>feb – giu 22</i>	<i>lug - dic 22</i>	<i>Totale</i>
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------



AS 311

<i>Mercato Libero</i>	14.467	16.954	31.422
<i>RID – PO</i>	2.075	1.627	3.703
<i>RID – PMG</i>	772	600	1.372
<i>SSP/SSA</i>	123	147	270
<i>Totale</i>	17.436	19.328	36.764

Energia (GWh) soggetta all'applicazione della norma per meccanismo di ritiro

Sulla base delle dichiarazioni di esenzione per tutta o quota parte dell'energia interessata dalla norma, pervenute al GSE, è stato stimato il gettito extraprofitti con spread dichiarato. Per spread dichiarato si intende la differenza tra i prezzi di cessione dell'energia dichiarati dai Produttori e il prezzo standard di riferimento previsto dalla norma.

	<i>feb - giu 22</i>	<i>lug - dic 22</i>	<i>Totale</i>
<i>Mercato Libero</i>	689	1.363	2.052
<i>Incentivati</i>	300	499	799
<i>Non Incentivati</i>	389	864	1.253
<i>Ritiro GSE</i>	530	817	1.347
<i>RID – PO</i>	370	570	940
<i>RID – PMG</i>	137	202	339
<i>SSP/SSA</i>	23	45	68
<i>Totale</i>	1.219	2.180	3.399

Gettito extraprofitti con spread dichiarato per cluster di ritiro (mln €)

Per il periodo febbraio – giugno 2022 l'elaborazione è stata svolta per i singoli impianti su base oraria.

Dall'analisi effettuata emerge che i flussi finanziari connessi alle partite economiche relative all'attuazione della normativa per l'anno 2022 potranno essere incassati per **2.552 milioni di euro** entro l'anno 2022 e per la restante parte entro il primo semestre 2023. La stima considera le dichiarazioni di esenzione. Per tener conto delle rettifiche sulle operazioni intragruppo di cui all'articolo 11 del decreto legge n.115 del 2022 si stima prudenzialmente un incremento del 10% sul totale, per complessivi 340 milioni di euro: alla luce delle procedure in corso, si può stimare un incasso di 215 milioni di euro nel 2022 e 115 milioni di euro nel 2023.

Di seguito si riporta il riepilogo.

Cluster	Totale 2022	Gen-Giu 2023
ML	1.675	377



RID-PMG		339
RID-PO	877	63
SSP-SSA		68
Totale	2.552	847
Con rettifiche intragruppo	2.767	972

Art. 43 (Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** reca la quantificazione complessiva degli oneri derivante dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36, **nonché dal comma 4-bis del presente articolo** determinati in **13.603,379** milioni di euro per l'anno 2022, **1.446,93** milioni di euro per l'anno 2023 e **43,8** milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a **14.603,379** milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

- a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a **621,5** milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data **17 ottobre** 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario; si tratta di una limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;
- d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- e) quanto a **44,26** milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e **1.053,18** milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno a **1.072,79** milioni di euro per l'anno 2023 e in termini di indebitamento netto a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;
- h) quanto **116,86** milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;
- i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa diparte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196;**



m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 2** dispone la sostituzione dell'allegato 1 alla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), con l'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).

I **commi 3 e 4** permettono di dare piena attuazione alle leggi legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118, della legge 31 agosto 2022, n. 140 e legge 9 marzo 2022, n. 23.

Il comma 4-bis prevede che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 5, infine, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 43-bis. (Clausola di salvaguardia)

La norma reca la clausola di salvaguardia al fine di prevedere che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 44 (Entrata in vigore)


La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

15/11/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*




Decreto legge n. 144 del 2022 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
			Capo I Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti														
	1	1	Contributo straordinario, in favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per la componente acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022	s	c	2.154,3	250,9			2.154,3	250,9			2.405,2			
	1	2	Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022	s	k	2.386,4	277,9			2.386,4	277,9			2.664,3			
	1	3	Contributo straordinario, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5kW, diverse dalle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022	s	c	2.870,3	334,3			2.870,3	334,3			3.204,6			
	1	4	Contributo straordinario, in favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022	s	k	1.175,0	136,9			1.175,0	136,9			1.311,9			
	2	1-5	Credito d'imposta pari al 20% della spese per l'acquisto di carburanti sostenute nel quarto trimestre 2022, per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui all'articolo 18 del DL 21/2022	s	c	183,8				183,8				183,8			
4.1	4		Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 18 al 31 ottobre 2022, nonché dal 04 novembre al 18 novembre 2022-accisa	e	t	-814,4				-814,4				-814,4			
4.1	4		Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 18 al 31 ottobre 2022, nonché dal 04 novembre al 18 novembre 2022-IVA	e	t	-120,9				-120,9				-120,9			
4.1	4		Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 18 al 31 ottobre 2022, nonché dal 04 novembre al 18 novembre 2022-IIDD	e	t		81,2	-34,8		81,2	-34,8			81,2	-34,8		
4.1	4		Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 18 al 31 ottobre 2022, nonché dal 04 novembre al 18 novembre 2022-IRAP	e	t					19,6	-9,0			19,6	-9,0		
4.1	4		Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 18 al 31 ottobre 2022, nonché dal 04 novembre al 18 novembre 2022-IRAP	s	c		-19,6	9,0									
4.1	4		Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 18 al 31 ottobre 2022, nonché dal 04 novembre al 18 novembre 2022-Crediti autotrasportatori	s	c		-97,3			0,0	-97,3			0,0	-97,3		
4.1	4		Riduzione al 5% aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione	e	t	-22,1				-22,1				-22,1			



Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	5	1	Incremento del fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, comma 2, del DL 17/2022-Comuni	s	c	160,0				160,0				160,0			
	5	1	Incremento del fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, comma 2, del DL 17/2022-Città metropolitane e Province	s	c	40,0				40,0				40,0			
	5	3	Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard al fine di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.	s	c	400,0				400,0				400,0			
	6	1	Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 9, comma 1 del DL 115/2022 per riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.	s	c	100,0				100,0				100,0			
	7	1	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017	s	c	50,0				50,0				50,0			
	8	1	Fondo da trasferire alla PCM per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi a fronte dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e termica	s	c	120,0				120,0				120,0			
	8	2	Fondo per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale	s	c	50,0				50,0				50,0			
	8	6	Riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'art. 1 c. 178 L n.234/2021	s	c	-100,0				-100,0				-100,0			
	8	6	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore	s	c	-4,0				-4,0				-4,0			
	8	6	Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	s	c	-6,0				-6,0				-6,0			
	8	6	Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica, di cui all'articolo 1, comma 120 legge n.234/2021	s	c	-28,6				-20,0				-20,0			
	11	1	Contributo Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	s	c	40,0				40,0				40,0			
	11	1	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1 del DL n. 18/2020- Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori	s	c	-15,0				-15,0				-15,0			



Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	11	1	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2 del DL n. 34/2020- Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali	s	c	-15,0				-15,0				-15,0			
	12		Incremento del Fondo finalizzato al riconoscimento di un buono per acquisti abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale di cui all'articolo 35 del DL n. 50/2022	s	c	10,0				10,0				10,0			
	13		Incremento risorse per il contributo alle scuole elementari paritarie, di cui all'articolo 1, comma 13 della legge n. 62/2000, per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia	s	c	30,0				30,0				30,0			
	14		Fondo da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti	s	c	100,0				100,0				100,0			
	15		Contributo una-tantum per il funzionamento dei patronati a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.	s	c	0,8				0,8				0,8			
Capo II- Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali																	
	18	1	Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 non eccedente 1.538 euro	s	c	1.005,0				1.005,0				1.005,0			
	19	1-6	Indennità una tantum per i pensionati residenti in Italia e di reddito personale assoggettabile a IRPEF per l'anno 2021 non superiore a ventimila euro	s	c	1.245,0				1.245,0				1.245,0			
	19	8	Indennità una tantum per i lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8 del DL 50/2022	s	c	112,5				112,5				112,5			
	19	9	Indennità una tantum per percettori NASPI e DIS-COLL, di cui agli articoli 1 e 15 del dlgs n. 22/2015	s	c		165,0				165,0				165,0		
	19	10	Indennità una tantum per percettori di indennità di disoccupazione agricola di cui all'articolo 32 della legge n. 264/1949	s	c		52,5				52,5				52,5		
	19	11	Ulteriore indennità una tantum ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca	s	c		34,5				34,5				34,5		
	19	12	Trasferimento di somme a Sport e Salute S.p.A. Per indennità in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, del DL n. 50/2022	s	c	24,0				24,0				24,0			
	19	13-15	Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport	s	c		95,7				95,7				95,7		



Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	19	16	Indennità una tantum per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza	s	c	120,0				120,0				120,0			
	20	1	Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti di cui all'articolo 33 del DL n. 50/2022	s	c	412,5				412,5				412,5			
			Capo III- Misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)														
			Sezione I- Misure per l'attuazione del PNRR in materia ambientale														
	22	3	Spese per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	22	4	Riduzione tabella A Ministero della transizione ecologica.	s	c	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
			Sezione II- Misure per l'attuazione del PNRR in materia di Università														
	25	9	Esenzione redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari-IRPEF	e	t				-16,1				-16,1				-16,1
	25	9	Esenzione redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari-IRAP	e	t								-3,0				-3,0
	25	9	Esenzione redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari-IRAP	s	c				3,0								
	25	11	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di IMU, in relazione agli immobili, destinati ad alloggio o residenza per studenti	s	c			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0
	25	12 lettera a)	Riduzione tabella A MUR	s	c			-12,1	-12,1			-12,1	-12,1			-12,1	-12,1
	25	12 lettera b)	Riduzione fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c				-12,0				-12,0				-12,0
			Sezione IV- Ulteriori misure per l'attuazione del PNRR														
	31	1	Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico	s	k	1,5				1,5				1,5			
	33		Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria	s	c		1,5	1,0	1,0		1,5	1,0	1,0		1,5	1,0	1,0
	33	6	Riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014	s	c		-1,5	-1,0	-1,0		-1,5	-1,0	-1,0		-1,5	-1,0	-1,0
			Capo IV- Ulteriori disposizioni urgenti														



Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	36	1	Modifica all'articolo 49 del DI n. 36 del 2020- Incremento somme in favore dei centri di assistenza fiscale convenzionati con INPS per assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE di cui all'art. 1, c. 479, L. 160/2019	s	c	15,0				15,0				15,0			
38.2	38	1	Rinvio al 31 ottobre 2023 del termine per presentare la richiesta di riversamento all'agenzia delle entrate, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12 del DL 146/2021	e	t	-55,0	-5,0	-5,0	65,0	-55,0	-5,0	-5,0	65,0	-55,0	-5,0	-5,0	65,0
38.2	38	3	Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n.282/2004 (FISPE)	s	c				65,0				65,0				65,0
38.2	38	4 lettera a)	Riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del DL n.190/2014 (FEI)	s	c	-15,0				-15,0				-15,0			
38.2	38	4 lettera b)	Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n.282/2004 (FISPE)	s	c	-40,0	-5,0	-5,0		-40,0	-5,0	-5,0		-40,0	-5,0	-5,0	
	41		Estensione agevolazioni fiscali alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo- IRPEF/IRES	e	t		-2,8	-1,6	-1,6		-2,8	-1,6	-1,6		-2,8	-1,6	-1,6
	41		Estensione agevolazioni fiscali alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo- Credito di imposta	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	41		Estensione agevolazioni contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo	e	co					-4,5	-7,5	-7,5	-7,5	-4,5	-7,5	-7,5	-7,5
	41		Estensione agevolazioni contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo	s	c	4,5	7,5	7,5	7,5								
	41		Riduzione Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis legge n.234/2012	s	c	-14,5	-20,3	-19,1	-19,1	-14,5	-20,3	-19,1	-19,1	-14,5	-20,3	-19,1	-19,1
Capo V- Disposizioni finanziarie e finali																	
	42		Acquisizione all'erario proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili	e	ext	2.552,0	847,0			2.552,0	847,0			3.399,0			
	42		Rettifiche su operazioni infragruppo	e	ext	215,0	125,0			215,0	125,0			340,0			
	43	1 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei programmi da parte corrente di cui all'allegato 1 del presente decreto	s	c	-3.601,2				-3.601,2				-3.601,2			
	43	1 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei programmi di conto capitale di cui all'allegato 1 del presente decreto	s	k	-100,0	-280,0			-100,0	-280,0			-100,0	-280,0		
4.1	43	1 lettera b)	Risorse Antitrust-utilizzo di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato di cui art. 148, c. 1, L. n. 388/2000 che restano acquisite all'Erario	e	ext	621,5											



Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4.1	43	1 lettera b)	Risorse Antitrust-utilizzo di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato di cui art. 148, c. 1, L. n. 388/2000 non più riassegnabili	s	c					-621,5				-621,5			
	43	1 lettera c)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Agenzia delle entrate delle somme giacenti in contabilità speciale 1778 proveniente dal credito di imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo.67 bis del DL n. 73/2021	e	ext	5,2											
	43	1 lettera c)	Minore spesa derivante dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Agenzia delle entrate delle somme giacenti in contabilità speciale 1778 proveniente dal credito di imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo.67 bis del DL n. 73/2021	s	c					-5,2				-5,2			
	43	1 lettera d)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48 bis, comma 1 del DL n. 34/2020- Crediti d'imposta fruiti dalle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori nella misura del 30 per cento del "valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda"	s	c	-32,6				-32,6				-32,6			
4.1	43	1 lettera e)	Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (FISPE)	s	c			-44,3				-44,3				-44,3	
	43	1 lettera f)	Riduzione fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-40,0				-40,0				-40,0			
4.1	43	1 lettera l)	Riduzione Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196/2009	s	c	-200,0				-200,0				-200,0			
4.1	43	1 lettera m)	Riduzione Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196/2009	s	k	-65,2				-65,2				-65,2			
4.1	43	4 bis	Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (FISPE)	s	c		99,2				99,2				99,2		
			totale entrate	e		2.381,4	1.045,4	-41,4	47,3	1.750,2	1.057,5	-57,9	36,8	2.722,2	85,5	-57,9	36,8
			totale spese	s		8.543,5	1.042,3	-49,0	47,3	7.920,8	1.054,4	-65,5	36,8	8.920,8	54,4	-65,5	36,8
			Saldo			-6.162,1	3,1	7,6	0,0	-6.170,7	3,1	7,6	0,0	-6.198,7	31,1	7,6	0,0

